

Edizione di mercoledì 16 Giugno 2021

CASI OPERATIVI

Erogazioni pubbliche: quali obblighi di informativa sono previsti?
di EVOLUTION

IVA

La cessione di opere d'arte: regime Iva a più vie
di Ennio Vial

ENTI NON COMMERCIALI

Fondazioni: scelta tra Ets non commerciale e impresa sociale – II° parte
di Luca Caramaschi

ACCERTAMENTO

È nullo l'atto di variazione del classamento catastale non notificato agli eredi
di Angelo Ginex

DICHIARAZIONI

Anche per quest'anno possibile l'assistenza fiscale “a distanza”
di Luca Mambrin

ENOASTRONOMIA

Lo zafferano delle colline del Garda, eccellenza del territorio
di Paola Sartori – Foodwriter e blogger

CASI OPERATIVI

Erogazioni pubbliche: quali obblighi di informativa sono previsti?

di **EVOLUTION**

Seminario di specializzazione

E-COMMERCE: TUTTE LE NOVITÀ A PARTIRE DAL 1 LUGLIO 2021

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nel caso in cui un'impresa percepisca un aiuto pubblico, sono stati previsti precisi obblighi informativi. Quali sono le principali caratteristiche di tale adempimento?

L'articolo 1, commi da 125 a 129, L. 124/2017 prevede una serie di obblighi di informativa in capo ai soggetti che percepiscono erogazioni da parte della pubblica amministrazione.

Tale disciplina è stata modificata con l'articolo 35 D.L. 34/2019, convertito nella L. 58/2019.

In particolare, è stato previsto, a decorrere dall'anno 2018, per tutta una serie di soggetti, tra cui imprese iscritte che esercitano attività ex articolo 2195 cod. civ., ma anche associazioni, Onlus e fondazioni, che gli stessi debbano pubblicare le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni nell'anno precedente, entro il 30 giugno di ogni anno.



EVOLUTION
Euroconference

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)

IVA

La cessione di opere d'arte: regime Iva a più vie

di Ennio Vial

Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ DELLE OPERE D'ARTE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La **cessione di opere d'arte** può scontare l'Iva ma solo, ovviamente, in presenza del **presupposto soggettivo**, ossia **se chi cede è un soggetto Iva**. Potrebbe essere il caso della **cessione effettuata dall'artista**, da una galleria d'arte o il caso dell'importazione. In caso di **acquisto dall'artista o di importazione**, trova applicazione l'**aliquota agevolata del 10%**.

L'**articolo 103, comma 1, Direttiva 2006/112**, infatti, prevede la **facoltà agli Stati membri** di applicare alle importazioni degli oggetti d'arte, come definiti nell'allegato IX, Parte A, l'**aliquota Iva ridotta**.

Ai sensi dell'articolo 99 della sopracitata Direttiva, **aliquota ridotta** non può essere **inferiore al 5%**. In ambito domestico, l'[articolo 39 D.L. 41/1995](#) ha stabilito che *“a decorrere dal 1° aprile 1995, per le importazioni di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, indicati nella tabella allegata al presente decreto, nonché per le cessioni degli oggetti d'arte, di cui alla lettera a) dell'allegato stesso, effettuato dagli autori, o dai loro eredi o legatari, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 10 per cento”*.

Il **numero 127-septiesdecies**, [Tabella A](#), Parte III prevede **l'aliquota del 10%**, per chiunque sia l'**importatore** (galleria, casa d'aste, privato).

Gli **oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione** sono elencati nella Tabella allegata al D.L. 41/1995.

In linea generale, invece, la **cessione di opere d'arte sconta l'Iva con l'aliquota ordinaria del 22%**.

Nella cessione di opere d'arte, tuttavia, potrà trovare applicazione in molti casi il **regime del margine**. In particolare, il regime in discorso troverà applicazione **qualora l'opera sia stata acquistata dai seguenti soggetti**:

- **privati**, in Italia o in altro stato dell'Ue,
- **soggetti passivi che non hanno potuto detrarre l'Iva** afferente l'acquisto o l'importazione (ai sensi degli [articoli 19 e 19-bis D.P.R. 633/1972](#)),
- soggetti residenti in altro stato dell'Ue che beneficiano del regime di **franchigia per le piccole imprese** nel proprio Stato,
- soggetti che hanno assoggettato la cessione al **regime del margine**.

Il **regime del margine** comporta che l'Iva non viene applicata sull'intero corrispettivo di vendita ma solo sul **margine**. Si tratta di un regime che **non consente all'acquirente di detrarre l'Iva dovuta** sulla transazione che, peraltro, a scanso di equivoci, non deve nemmeno essere palesata in fattura.

Chi acquista gradirà molto il **regime del margine**, soprattutto se si tratta di un **privato** o di un soggetto che **non può detrarre l'Iva a monte**. Ciò in quanto **l'Iva viene applicata solo sul margine stesso** e non sull'intero corrispettivo della cessione.

Esiste poi un **regime del margine** dedicato appositamente alle **case d'asta** previsto dall'[articolo 40-bis D.L. 41/1995](#), introdotto da **L. 342/2000**.

È appena il caso di ricordare che, **in caso di acquisto da un privato**, l'Iva non potrà ovviamente trovare applicazione **per difetto del presupposto soggettivo**. In questo caso potrà eventualmente trovare applicazione **l'imposta di registro**.

ENTI NON COMMERCIALI

Fondazioni: scelta tra Ets non commerciale e impresa sociale – II^o parte

di Luca Caramaschi

Seminario di specializzazione

E-COMMERCE: TUTTE LE NOVITÀ A PARTIRE DAL 1 LUGLIO 2021

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Dopo aver definito, nel [precedente contributo](#), i termini della inclusione o meno della **Fondazione** nel perimetro degli Ets entriamo nel dettaglio delle valutazioni da fare.

Il **primo nodo da sciogliere** nella nostra analisi è quello di stabilire in quale **sezione del Runts** collocarsi al momento dell'iscrizione, tra quelle di seguito evidenziate, una volta che lo stesso sarà divenuto operativo.

Va a questo proposito ricordato che le **Fondazioni Onlus**, diversamente da Odv e Aps, avranno tempo (salvo ulteriori differimenti) **sino al 31 marzo 2022** per effettuare detta iscrizione al fine di **operare in “continuità”** rispetto al passato, senza quindi far scattare le problematiche conseguenze legate alla **devoluzione del patrimonio**.

Le 7 sezioni del Runts

1. Odv
2. Aps
3. Enti filantropici
4. Imprese sociali e coop sociali
5. Reti associative
6. Società di mutuo soccorso
7. Associazioni e fondazioni

La scelta che si pone per la nostra **Fondazione** è, di fatto, ristretta a due tipologie tra quelle in precedenza elencate, e precisamente:

- **fondazione Ets (sezione 7)**
- **impresa sociale (sezione 4)**

Ciò in quanto le altre sezioni non risultano “praticabili” in ragione delle **motivazioni** di seguito esposte:

- le sezioni **Odv e Aps**, le **reti associative** quali enti di secondo livello, sono precluse per la natura giuridica soggettiva della **fondazione** in quanto possono qualificarsi come tali solo **enti di tipo associativo** (associazioni riconosciute o non riconosciute);
- **l'ente filantropico** può essere tanto associazione riconosciuta quanto fondazione, che eroga denaro, beni o servizi, anche di investimento, a **sostegno di categorie di persone svantaggiate** o di attività di interesse generale; questa attività poco si concilia con l'attività prestata, molto spesso, dalla fondazioni;
- le **società operaie di mutuo soccorso** (le cosiddette Soms) sono normate dalla **3818/1886** e sono soggetti profondamente diversi dalla **Fondazione**.

Nel valutare quindi la scelta tra le due opzioni praticabili all'interno del perimetro della riforma del Terzo Settore, e cioè **fondazioni Ets o imprese sociali**, occorrerà prendere in considerazione diverse variabili.

L'impresa sociale

L'impresa sociale esercita **in via stabile e principale** una o più **attività di impresa di interesse generale** per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La caratteristica che contraddistingue **l'impresa sociale** rispetto al normale Ets sta nel fatto:

- di svolgere **attività di impresa**;
- di poter assumere la veste giuridica di società di cui al **Libro V del Codice Civile**; in questo caso l'assenza dello **scopo di lucro** è meno stringente che negli Ets in quanto è possibile una **parziale remunerazione del capitale** di rischio.

L'impresa sociale, quale ente commerciale che svolge attività di impresa di interesse generale, produce pertanto un utile che non concorre alla formazione del reddito imponibile.

L'imposizione diretta per l'impresa sociale è chiara ed è disciplinata in modo univoco **dall'articolo 18 D.Lgs. 112/2017** (autonomo decreto che disciplina la **figura dell'impresa sociale**).

L'Ente di Terzo Settore

Gli Ets, al contrario, **esercitano in via esclusiva o principale** una o più **attività di interesse generale** per il perseguitamento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La **Fondazione Ets**, diversamente dall'**impresa sociale**, determina la sua natura fiscale ai sensi dell'[articolo 79 D.Lgs. 117/2017](#), con un percorso logico delineato secondo queste modalità:

1. definizione della **natura delle attività di interesse generale** esercitate;
2. definizione della **natura dell'ente del terzo settore (Ets commerciale o Ets non commerciale)**;
3. **individuazione dei ricavi** da assoggettare ad imposizione fiscale (aliquota del 24%, in quanto **l'aliquota ridotta, ai sensi dell'[articolo 6 D.P.R. 601/1973](#), non è applicabile agli Ets ex [articolo 89, comma 5, D.Lgs. 117/2017](#)**).

Iniziamo quindi l'analisi del percorso da fare partendo dalla **verifica riguardante la natura** (commerciale o non commerciale) delle **attività di interesse generale esercitate dalla Fondazione**.

La natura delle attività di interesse generale esercitate

La natura delle attività esercitate è *in primis* legata alla **verifica della marginalità**, scaturente da ogni attività di interesse generale esercitata secondo la regola generale prevista dai [commi 2 e 2-bis dell'articolo 79 D.Lgs. 117/2017](#) (codice del terzo settore).

In sostanza, per ogni **attività di interesse generale** esercitata dovranno essere estrapolati i ricavi di rette e contributi specifici confrontati con i costi diretti e quota parte (con idoneo **criterio di ribaltamento**) dei costi indiretti.

Questa previsione generale trova una **deroga importante al comma 3, lett. b-bis del citato articolo 79 D.Lgs. 117/2017**, riguardante le Fondazione **cosiddette ex-ipab** che:

- svolgono le seguenti attività di interesse generale:
 - (attività sociali di cui alla L. 328/2000)
 - (attività e prestazioni sanitarie)
 - (attività socio sanitarie di cui al D.M. 14.02.2001);
- **non corrispondono emolumenti** ai membri del consiglio di amministrazione ed i cui utili siano **interamente reinvestiti nelle attività** di natura sanitaria e socio sanitaria.

Pertanto, per le sole **Fondazioni ex-ipab**, le attività esercitate nei settori di cui alla lett. a), b), c) sono considerate attività svolte con **modalità non commerciali** se sono **rispettati i vincoli** recati dalla norma in parola.

Tanto in presenza quanto in assenza delle predette condizioni previste nella deroga: quindi, il **percorso di analisi** impone poi di procedere con le ulteriori **verifiche tese a definire la natura dell'Ente del Terzo Settore**. Verifica che risulta certamente più agevole nel caso di applicazione della deroga sopra richiamata.

ACCERTAMENTO

È nullo l'atto di variazione del classamento catastale non notificato agli eredi

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

I CONFERIMENTI DI PARTECIPAZIONE NEL 2021

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

In tema di accertamento, l'atto di modifica del **classamento catastale**, nell'ipotesi in cui l'intestatario della partita sia **deceduto**, deve essere **notificato** a pena di nullità agli **eredi**, non realizzandosi, in difetto di ciò, la condizione legale di efficacia della modifica del classamento. A tal fine, non assume alcuna rilevanza l'**inadempimento** dell'obbligo di richiedere la **voltura catastale** dell'intestazione dell'immobile oggetto di successione.

Sono queste le conclusioni rassegnate dalla **Corte di Cassazione** con **sentenza n. 16813, depositata ieri 15 giugno**.

Nel caso di specie, gli **eredi** di un contribuente impugnavano la **revisione di classamento** relativa ad un immobile di cui erano diventati comproprietari, ma la competente Commissione tributaria provinciale riteneva il ricorso inammissibile in quanto **l'atto impugnato non era mai stato notificato ai ricorrenti** e inoltre **non rientrava nel novero degli atti impugnabili** ai sensi dell'[articolo 19 D.Lgs. 546/1992](#).

La decisione veniva riformata dai giudici di appello i quali ritenevano che, sebbene gli eredi del *de cuius* fossero venuti a **conoscenza** della **variazione** del classamento tramite una **visura catastale** (e non tramite un atto di variazione notificato dall'Amministrazione finanziaria), questi **avevano interesse a proporre l'azione per l'annullamento dell'atto impugnato**. Inoltre, la Commissione tributaria regionale della Campania rilevava che l'atto di **riclassamento** doveva essere **notificato**, ai sensi dell'[articolo 74, comma 1, L. 342/2000](#), pena l'annullamento della variazione.

L'Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso in Cassazione, per lamentare, tra gli altri motivi, la **violazione e falsa applicazione** degli [articoli 24 e 111 della Costituzione](#), [articoli 75 e 81 del cod. proc. civ.](#), **articoli 3 e seguenti del D.P.R. 650/72, dell'articolo 19, D.Lgs. 546/92, in relazione all'articolo 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ.** Sosteneva la mancanza di legittimità

degli eredi ad impugnare l'atto di variazione del classamento catastale in quanto non era stato loro notificato, anche perché essi erano stati **inadempienti** rispetto all'obbligo di richiedere le **volute catastali** dopo la morte del *de cuius*.

La ricorrente asseriva inoltre che i contribuenti avessero posto in essere un'**impugnazione inammissibile** essendo stata effettuata nei confronti della revisione del classamento (e non della visura catastale), atto non rientrante tra quelli impugnabili ai sensi dell'[articolo 19 D.Lgs. 546/1992](#).

Ebbene, la Corte di Cassazione ha ritenuto **infondate le suddette doglianze**, affermando innanzitutto che i contribuenti «*hanno senz'altro la legittimazione ad impugnare, essendo proprietari in comunione ereditaria dell'immobile oggetto del riclassamento catastale, ed essendo, dunque, i soggetti patrimonialmente incisi da detto riclassamento*».

Ciò detto, i giudici di vertice hanno rammentato l'oramai **consolidato orientamento** secondo il quale, **nel caso in cui il contribuente venga a conoscenza di un atto incidente sul suo patrimonio, relativo ad un rapporto tra lui e l'Amministrazione finanziaria rientrante nella cognizione delle Commissioni tributarie, sussiste l'interesse a ricorrere e dunque la facoltà di chiedere la tutela giurisdizionale dinanzi al giudice tributario, anche se non venga a conoscenza nelle forme tipiche previste dalla legge** (cfr., [Cass. sent. 21.01.2020, n. 1230](#)).

Pertanto, **a nulla rileva**, nel caso di specie, che oggetto dell'impugnazione **non sia stato un atto formale rientrante nel novero degli atti impugnabili** di cui all'[articolo 19 D.Lgs. 546/1992](#).

Inoltre, la Corte ha sottolineato che l'Agenzia delle Entrate aveva praticamente ammesso di non aver potuto notificare l'atto di revisione in quanto il *de cuius* era deceduto al tempo dell'esecuzione della notificazione e, quindi, i **contribuenti erano venuti a conoscenza del classamento catastale solo in seguito ad una visura da loro richiesta**.

Ciò conferma che il nuovo classamento era divenuto di fatto efficace (al punto da essere riportato negli atti dell'ufficio del catasto) senza che nessuno però avesse avuto conoscenza di tale circostanza e, di conseguenza, si è affermato che **deve essere ritenuto legittimo l'interesse a ricorrere dei contribuenti per fare accertare l'illegittimità di una procedura che ha portato al riclassamento catastale del loro immobile in assenza di una condizione legale di efficacia**.

Pertanto, l'Amministrazione finanziaria ha errato a ritenersi esonerata dalla **rituale esecuzione della notifica dell'atto modificativo del classamento**, ai sensi dell'[articolo 74, comma 1, L. 342/2000](#). Trattasi, secondo la Corte di Cassazione, di un obbligo che «*non può essere trasformato in un onere con riferimento alla possibilità di conoscere tempestivamente, ai fini dell'impugnazione, gli atti di modifica del classamento catastale, non foss'altro che per il motivo che la legge non lo prevede*».

A tal riguardo, infine, i giudici di legittimità hanno rilevato una **lacuna normativa** nel sistema della modifica di classamento degli immobili, laddove il citato [articolo 74, comma 1](#) non

prevede a chi debba essere notificato l'atto di modifica del classamento catastale nel caso in cui l'intestatario della partita sia deceduto. Tuttavia, **in mancanza di una norma, l'ufficio deve individuare con ogni mezzo utile gli attuali proprietari dell'immobile per notificare a loro l'atto, circostanza che nel caso di specie non si è realizzata, comportando l'inefficacia della modifica del classamento.**

DICHIARAZIONI

Anche per quest'anno possibile l'assistenza fiscale “a distanza”

di Luca Mambrin

Seminario di specializzazione

GLI ASPETTI FISCALI E PREVIDENZIALI DEI SOCI DELLE SOCIETÀ

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Anche per quest'anno sono state confermate le misure, introdotte lo scorso anno, che **semplificano** le modalità per **l'acquisizione della delega** per l'accesso alla **dichiarazione precompilata** da parte dei Caf o dei professionisti incaricati.

Come noto, infatti, il **modello 730 precompilato** è stato messo a disposizione del contribuente a partire dal **10 maggio** in una apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate a cui è possibile accedere:

- **direttamente**, utilizzando:
 1. un'identità **Spid** – Sistema pubblico d'identità digitale;
 2. **Cie** – Carta d'identità elettronica;
 3. **le credenziali dispositivo** rilasciate dall'Inps;
 4. **una Carta Nazionale dei Servizi**.

Inoltre, fino al 30 settembre è possibile accedere al 730 precompilato anche **utilizzando le credenziali rilasciate dall'Agenzia delle entrate fino al 28 febbraio 2021**.

- **indirettamente**, conferendo apposita **delega**, tramite il proprio **sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale**, tramite un **Caf** o un **professionista abilitato**.

Una volta ottenuto **l'accesso** (direttamente o indirettamente) nella sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate è possibile **visualizzare**:

- **il modello 730 precompilato;**
- **un prospetto con l'indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato** e delle principali fonti utilizzate per l'elaborazione della dichiarazione (ad esempio i dati del sostituto che ha inviato la Certificazione Unica oppure i dati della banca che ha comunicato gli interessi passivi sul mutuo). Se le informazioni in

possesso dell'Agenzia delle entrate risultano incomplete, queste non vengono inserite direttamente nella dichiarazione ma sono esposte nell'apposito prospetto per consentire al contribuente di verificarle ed eventualmente **indicarle nel 730 precompilato**;

- **l'esito della liquidazione:** il **rimborso** che sarà erogato dal sostituto d'imposta e/o le somme che **saranno trattenute in busta paga**. L'esito della liquidazione non è disponibile se manca un elemento essenziale, quale, ad esempio, la destinazione d'uso di un immobile. Il risultato finale della dichiarazione sarà disponibile dopo l'integrazione del modello 730;
- **il modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione.**

Poter accedere alla **dichiarazione precompilata** il Caf, il professionista abilitato e il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale devono acquisire **le deleghe** per l'accesso ai documenti, unitamente a copia di un **documento di identità del delegante, in formato cartaceo ovvero in formato elettronico**.

In caso di acquisizione in **formato elettronico**, la delega deve essere sottoscritta nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'**articolo 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale**.

La **delega** per l'accesso ai documenti deve contenere le seguenti informazioni:

- **codice fiscale e dati anagrafici** del contribuente;
- **anno d'imposta** cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata;
- **data di conferimento della delega**;
- **indicazione che la delega si estende**, oltre all'accesso alla dichiarazione 730 precompilata anche alla consultazione dell'elenco delle informazioni contenute nel precompilato.

Nel recente [Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 07.05.2021](#) è stato inoltre ribadito che anche per quest'anno sono applicabili le disposizioni in tema di **assistenza fiscale a distanza**, introdotte lo scorso anno al fine di superare le difficoltà determinate dall'emergenza sanitaria, in particolare relative al **procedimento semplificato per l'acquisizione della delega di accesso alla dichiarazione precompilata**.

Pertanto i contribuenti che vogliono presentare il 730 anche quest'anno possono inviare in via telematica ai Caf e ai professionisti abilitati la **copia per immagine**:

- **della delega all'accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta**;
- **della documentazione necessaria per la predisposizione della dichiarazione**;
- **del documento di identità**.

Inoltre è possibile, in caso di necessità determinata dall'indisponibilità di strumenti, quali stampanti o scanner, che il contribuente possa inviare una **delega non sottoscritta**, ma

suffragata da una propria autorizzazione.

L'autorizzazione può essere resa, ad esempio, con strumenti informatici, quali un **video** o un **messaggio di posta elettronica** accompagnato da una foto, anche mediante il deposito nel *cloud* dell'intermediario o con sistemi di messaggistica istantanea.

Tale procedura semplificata è **limitata al periodo di emergenza**, al termine della quale il contribuente dovrà comunque **regolarizzare** la propria situazione consegnando:

- **l'originale firmato della delega sottoscritta di accesso alla precompilata;**
- **la documentazione richiesta per la predisposizione della dichiarazione.**

ENOGASTRONOMIA

Lo zafferano delle colline del Garda, eccellenza del territorio

di Paola Sartori – Foodwriter e blogger

Lo **zafferano delle colline del Garda** cresce a sud del lago in un territorio di rara bellezza.

Proprio qui, dove le colline moreniche abbracciano il **Benaco**, l'uomo in 5.000 anni di storia ha saputo bonificare paludi e indirizzare corsi d'acqua, creando un ambiente di grande pregio naturalistico.

Tra le diverse cromie di verde di vigneti, uliveti, alberi da frutto e piante di cerealicole, spiccano le pennellate color violetto dei *crocus sativus*.

È dagli stimmi di questi fiori che si ricava lo zafferano puro.

Pozzolengo, paese situato tra il **lago di Garda** e le **colline moreniche** è definito la balconata dell'anfiteatro morenico dove lo zafferano è di primissima qualità.

Lo zafferano delle colline del Garda, infatti, presenta valori molto elevati (quasi il 90%) di picrocrocina, la componente che conferisce l'aroma amaricante, e di crocina, che esprime il potere colorante.

Complici di questa qualità inaspettata, al nord, sono il **tipo di terreno** e il **microclima** del Lago.

Lo zafferano è giunto in Italia pare nel XVI secolo grazie a un monaco benedettino abruzzese. È nota la presenza e la coltivazione dello zafferano nel centro Italia, in Toscana, Umbria, Abruzzo, Marche, Sicilia e Sardegna e per questo è sorprendente che dei terreni vicini al Garda diano origine ad una spezia così pura.

Gli esperti definiscono lo Zafferano del Garda **intenso, caldo, orientale e leggermente piccante**.

Chef di tutto il mondo lo adorano e lo aggiungono agli impasti, alle marmellate, allo spiedo, ai distillati e alle grappe. I risultati sono sempre così interessanti da incoraggiare continue sperimentazioni.

Lo zafferano è sempre stato considerato una **spezia preziosa** per il suo **colore** che rimanda all'oro e per il **costo**, determinato dalla lavorazione rigorosamente manuale e dalla esigua quantità finale di prodotto.

I fiori si raccolgono nelle prime ore del mattino e della sera e la raccolta ha una durata media

di 25 giorni. Da ciascun fiore vengono staccati con molta delicatezza tre stimmi e poi vengono tostati su braci di legna nobile.

Per ottenere un chilo di zafferano si utilizzano 150.000 fiori che producono 450 mila filamenti che vengono lavorati in 500 ore di lavoro.

Non ci si può stupire che sia considerato **l'oro delle spezie**, per fortuna ne basta un solo grammo di primissima qualità per dare aroma a sessanta porzioni di risotto.

Oltre ad essere utilizzato in cucina, lo Zafferano ha anche delle **proprietà terapeutiche**. **Ippocrate** lo prescriveva per la gotta e i reumatismi; **Celso** per i problemi oftalmici mentre **Dioscoride, Galeno e Plinio il Vecchio** sottolineavano le tante virtù della crocomagna: una sorta di pomata a base di zafferano utilizzata per tutta una serie di disturbi, che andavano dalla cataratta alle vie urinarie.

Studi più recenti gli attribuiscono nuovi meriti: **antiossidante, digestivo, disintossicante, afrodisiaco** e sembra sia di aiuto anche all'**abbronzatura**, contiene infatti più carotenoidi della carota.

Per tutti questi motivi lo zafferano è molto più di una semplice spezia, lo sanno bene gli abitanti delle colline moreniche del Garda.

